



Sentenza

n. 54/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere

Claudio Guerrini Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **62378** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti del **Sig. “-“**, nato a “-“ e residente in “-“, (C.F. “-“), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Veronica Biagini, presso il cui studio, sito in Firenze, Via XX Settembre n. 96, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.): veronica.biagini@firenze.pecavvocati.it ;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nell'udienza del 10 marzo 2022, tenutasi in collegamento da remoto in base a quanto previsto dall'articolo 85, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini sono stati da ultimo ulteriormente prorogati

dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, con l'assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore regionale Chiara Imposimato, nonché l'avvocato Veronica Biagini per il convenuto.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 26 luglio 2021 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio l'Ispettore Superiore della Polizia di Stato Sig. “-”, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di **euro 71.987,12**, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

A sostegno della domanda, la Procura contabile riferisce che, a carico dell'odierno convenuto, risulta instaurato presso il Tribunale di Grosseto il procedimento penale n. “-“ R.G. GIP, nell'ambito del quale il Giudice per l'udienza preliminare (G.U.P.), con decreto del 19 dicembre 2020, accogliendo la richiesta presentata dal Pubblico Ministero il 15.06.2020, ne ha disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui, rispettivamente:

1) agli articoli 48, 81, comma 2, 479 [*Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici*] in relazione all'art. 476, comma 2 [*Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici*] e 61, nn. 1) e 2) del Codice penale, commesso in Grosseto e Roma,

dal 24 gennaio 2011 al 15 giugno 2015;

2) agli articoli 81, comma 2, 640, comma 2, n. 1) [*Truffa aggravata*] e 61, n. 1) c.p., commesso in Grosseto, dal 24 gennaio 2011 al 15 giugno 2015.

Nello specifico, col primo capo d'imputazione al sig. "-" viene contestato che, *"con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia Stradale di Grosseto e la Questura di Grosseto, all'atto della sua sottoposizione a visita dichiarava falsamente ai medici dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, ai componenti della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma ed al suo medico di base "-", di seguire cure farmacologiche e terapeutiche per ipertensione arteriosa ed obesità, quando in realtà sospendeva detti trattamenti sanitari in occasione di tali sedute visite o, comunque, poneva in atto comportamenti tali da falsare i valori clinici rilevati, di modo che risultasse il persistere e/o l'aggravamento di tali patologie; così facendo, induceva in errore i sanitari che certificavano la sussistenza di dette patologie e la necessità di fruire di riposo medico"*

per i seguenti periodi:

- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 24.01.2011;

- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 14.02.2011;

- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 07.03.2011;

- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 28.03.2011;

- n. 14 giorni, in base a certificato medico del 18.04.2011;

- n. 7 giorni, in base a certificato medico del 02.05.2011;

- n. 20 giorni, in base a certificato medico del 05.05.2011;
- n. 26 giorni, in base a certificato medico del 26.05.2011;
- n. 28 giorni, in base a certificato medico del 20.06.2011;
- n. 24 giorni, in base a certificato medico del 18.07.2011;
- n. 35 giorni, in base a certificato medico del 11.08.2011;
- n. 60 giorni, in base a verbale della C.M.O. del 06.12.2011;
- n. 2 giorni, in base a certificato medico del 04.02.2012;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 06.08.2012;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 27.08.2012;
- n. 15 giorni, in base a certificato medico del 17.09.2012;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 09.12.2013;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 14.01.2014;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 04.02.2014;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 25.02.2014;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 18.03.2014;
- n. 30 giorni, in base a verbale della C.M.O. del 06.05.2014;
- n. 28 giorni, in base a certificato medico del 20.06.2014;
- n. 40 giorni, in base a verbale della C.M.O. del 18.07.2014;
- n. 10 giorni, in base a verbale della C.M.O. del 12.09.2014;
- n. 21 giorni, in base a certificato medico del 25.05.2015;
- n. 14 giorni, in base a certificato medico del 15.06.2015.

Per ciascun periodo il provvedimento ha indicato anche le generalità del medico certificatore e la patologia diagnosticata.

All'imputato viene inoltre addebitato che *"in data 21 ottobre 2014 dichiarava falsamente al Medico Capo della Polizia di Stato [...], in*

servizio presso la Questura di Grosseto, di essersi procurato numerose vesciche sotto le piante dei piedi che in parte si erano rotte, a cagione delle marce sostenute per decine di chilometri durante il "Columbus Day" tenutosi dal giorno 9 al giorno 12 ottobre 2014, così ottenendo l'esonero per 10 giorni dall'indossare l'uniforme e la limitazione della deambulazione in servizio".

Col secondo capo d'accusa, all'imputato in questione viene contestato che *"con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel: a) dichiarare falsamente ai medici del Servizio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma, di essere domiciliato in Roma, via A. Costa n. 9., al fine di sottoporsi a visita medica presso di loro, così da evitare di rivolgersi per gli stessi motivi al medico della Polizia di Stato Vice Questore Agg. [...], addetto alla Questura di Grosseto e sottrarsi all'eventuale "visita fiscale "; b) dichiarare falsamente ai medici a cui si sottoponeva a visita per l'ottenimento di giorni di riposo, l'assunzione di farmaci e/o sottoposizione a terapie, come da capo d'imputazione n. 1); c) farsi visitare, in data 26 maggio 2011, dapprima dal medico privato [...], che gli riconosceva un periodo di riposo di 10 giorni; poi, in pari data, dalla [...] del Servizio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma, che pronosticava una guarigione in 26 giorni per <obesità severa in nutrizione enterale chetogena, ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico> così da ottenere un periodo di riposo maggiore ed evitare l'assoggettamento a <visita fiscale> in quanto non produceva il*

certificato del [...] alla Questura di Grosseto; d) interrompere il prolungato periodo di malattia concesso con due certificati medici datati 06 agosto 2012 e 27 agosto 2012, per giorni 21 ognuno, ottenendo in data 17 settembre una prognosi di guarigione di soli 15 giorni, così da poter partecipare all'evento del <Columbus Day>, tenutosi negli U.S.A. dal 5 all'8 ottobre 2012; e) accusare nuovamente le medesime patologie in diverse sedute mediche, così permanendo in malattia dal 9 dicembre 2012 al 18 marzo 2013; f) riprendere le cure e terapie al fine di dimostrare di godere di uno stato di salute tale da essere dichiarato idoneo nei periodi in cui veniva assegnato ad incarichi di suo gradimento, quale l'ufficio "antimafia" presso la Prefettura di Grosseto, in cui vi permarrà dal 6 maggio 2013 al 6 dicembre 2013; g) sottoporsi a visita medica presso la Questura di Roma in data 9 dicembre 2013, dove otterrà 21 giorni di malattia, dopo aver ricevuto la comunicazione dalla Questura di Grosseto che, nel periodo 21-28 dicembre dello stesso anno, sarebbe stato aggregato alla Questura di Crotone; h) assentarsi per malattia seppur frazionata, dal 14 gennaio al 12 settembre 2014, con richiesta di domanda di congedo ordinario per 19 giorni presentata il 25 settembre e partenza per gli U.S.A. in data 9 ottobre per partecipare all'evento del <Columbus Day>; i) riprendere le cure e terapie all'atto della sottoposizione a visita medica tenutasi in data 23 settembre 2014 presso la Commissione Medica Ospedaliera di Roma e <riferendo benessere> al fine di ottenere l'idoneità al servizio per poter partecipare al suddetto evento; j) rimandare il prenotato ricovero presso l'Istituto Auxologico Italiano che aveva fissato per il 5

febbraio 2015, dapprima al 2 marzo 2015 e poi comunicando la propria disponibilità in un periodo successivo al 7 aprile 2015, per essere poi ricoverato dal 17 al 21 maggio 2015, al fine di evitare il servizio di aggregazione presso il centro identificazione di Trapani per il periodo 1-15 maggio 2015, a cui era stato assegnato con disposizione del Capo di Gabinetto della Questura di Grosseto datata 10 marzo 2015; k) richiedere ed ottenere l'idoneità al servizio grazie alla regolare assunzione dei farmaci e terapie prescritte, in modo tale da non superare i limiti di assenza dal servizio per congedo straordinario ed aspettativa per infermità, oltre i quali è prevista la decurtazione del 50% dello stipendio, ai sensi dei d.P.R 3/1957 e 782/1985; l) far pervenire alla Sezione Polizia Stradale di Grosseto e poi alla Questura di Grosseto le certificazioni mediche di cui al capo 1), al fine di giustificare per i motivi sopra indicati, sia l'assenza dal servizio per patologie, sia l'idoneità allo stesso, laddove fosse stato impiegato in uffici a lui graditi o per partecipare al <Columbus Day>;

così facendo induceva in errore l'Amministrazione della Polizia di Stato, procurandosi un ingiusto profitto consistente nella corresponsione dello stipendio in assenza della mancata prestazione del servizio durante i periodi in cui godeva illecitamente di riposo per malattia, con pari danno per la citata Amministrazione".

Nei cennati provvedimenti assunti in sede penale, le cennate condotte dell'imputato sarebbero state motivate dall'intento, a seconda dei casi, di impedire un suo trasferimento non gradito a diverso ufficio o sue assegnazioni temporanee a servizi fuori sede. Ciò sarebbe dimostrato

anche dal fatto che, all'occasione, il medesimo avrebbe invece ripreso le cure e le terapie per poter risultare, alle visite cui si sottoponeva, in uno stato di salute idoneo al servizio, nei periodi cui era assegnato ad incarichi di suo gradimento, oppure per partecipare in rappresentanza della Polizia di Stato all'evento "Columbus Day" in New York (sia nel 2012 che nel 2014), oppure ancora per evitare di superare i limiti di assenza dal servizio per malattia oltre i quali sono previste decurtazioni stipendiali.

La Procura contabile ha altresì operato un integrale richiamo agli atti del procedimento penale in questione, acquisiti in sede istruttoria ed inseriti nel fascicolo processuale del presente giudizio, tra cui sono compresi i documenti indicati quali fonti di prova sia ai fini della richiesta che del decreto di rinvio a giudizio dell'odierno convenuto.

La Questura di Grosseto, presso la quale era assegnato in servizio l'odierno convenuto, nelle note indirizzate alla Procura erariale il 14 novembre 2020 (*notitia damni*) e il 2 febbraio 2021 ha specificato che:

- ai fini della quantificazione del danno erariale, l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente per i periodi indicati nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica, è pari a euro 61.987,12 (importo lordo) e euro 40.190,95 (importo netto);
- la vicenda penale non aveva avuto risonanza mediatica, non essendo emerso alcun articolo di rassegna stampa, ancorché locale, mentre, relativamente al *clamor* interno, i fatti per i quali il dipendente era imputato, anche in ragione della esecuzione di atti di ricerca della prova, quali perquisizioni e sequestri, delegati dall'Autorità Giudiziaria

all'Arma dei Carabinieri, erano stati conosciuti da almeno una parte della comunità del personale in servizio presso la Questura stessa;

- in data 13 novembre 2020 ha notificato al dipendente un atto di costituzione in mora ai fini della tutela del credito per il risarcimento del danno erariale sofferto;

- a carico del dipendente non era stato attivato un procedimento disciplinare, in quanto le relative valutazioni erano state rinviate all'esito del procedimento penale.

L'invito a dedurre di cui all'art. 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile (c.g.c.), risulta ritualmente notificato dalla Procura contabile al sig. "-" in data 08.03.2021.

L'interessato ha depositato una nota di deduzioni in data 28.04.2021.

Le argomentazioni difensive svolte dall'odierno convenuto, tuttavia, non hanno determinato un mutamento di convincimento dell'organo requirente, che ha ritenuto ricorrere nella fattispecie i presupposti integranti un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile imputabile a suo carico.

Nello specifico, la Procura contabile, premessa l'affermazione circa la sussistenza del rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, contesta al convenuto di avere, con le condotte illecite dolose come sopra rappresentate e dimostrate in base alle risultanze emerse in sede penale, direttamente e consequenzialmente cagionato i seguenti danni erariali: a) danno patrimoniale da assenteismo; b) danno non patrimoniale da assenteismo.

Sotto il primo profilo, il danno subito dall'Amministrazione di

appartenenza si concretizzerebbe nella perdita patrimoniale correlata all'indebita erogazione di emolumenti stipendiali a fronte dell'assenza ingiustificata dal servizio. Il diritto al risarcimento di tale danno, oltre ad essere derivazione dei principi generali civilistici in tema di alterazione funzionale del sinallagma contrattuale caratterizzante qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, risulterebbe anche dall'art. 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale "*il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia*" ... "*è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione*". Nel caso specifico, tale posta di danno è stata quantificata in euro 61.987,12, ovvero nel già evidenziato importo complessivo delle retribuzioni lorde che, secondo la ricostruzione effettuata, l'Amministrazione di appartenenza afferma di aver corrisposto al dipendente infedele nel lasso temporale di cui alle presunte condotte illecite.

Per quanto riguarda il cennato danno non patrimoniale, la Procura contabile analogamente invoca l'applicazione del citato art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede il risarcimento anche del danno d'immagine collegato a condotte assenteistiche. Nell'atto di citazione vengono indicati gli elementi di rilievo considerati ai fini della quantificazione di tale voce di danno, ovvero: a) la gravità dei reati per cui è in corso il procedimento penale; b) il ruolo di Ispettore Superiore della Polizia di Stato rivestito dal convenuto, dal quale pertanto era

ancor più ragionevole attendersi il corretto svolgimento degli ordinari compiti di repressione di comportamenti illeciti altrui, piuttosto che la diretta e deliberata causazione di condotte aventi finanche rilievo penale; c) la ripetitività delle condotte illecite poste in essere; d) il *clamor fori* interno alla amministrazione di appartenenza. Sulla base della valutazione di siffatti criteri, tale danno è stato determinato dapprima in euro 20.000,00 in sede di invito a dedurre, e poi, alla luce delle deduzioni difensive, in euro 10.000,00 nell'atto di citazione.

In definitiva, dunque, l'importo complessivo del danno erariale richiesto in risarcimento dalla Procura contabile è pari a euro 71.987,12, quale somma del danno patrimoniale da condotte assenteistiche (euro 61.987,12) e del danno all'immagine da assenteismo (10.000,00).

Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto nelle deduzioni, la Procura ritiene infine che nella fattispecie si sia realizzata l'ipotesi di doloso occultamento del danno. Pertanto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'esordio del termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno stesso dovrebbe farsi coincidere con una data quantomeno non antecedente a quella della richiesta di rinvio a giudizio del PM penale (15 giugno 2020).

II. Il convenuto si è ritualmente costituito con comparsa di risposta del 18 febbraio 2022, svolgendo una serie di difese, sia in rito che di merito, comprendenti anche la riproposizione e l'ulteriore sviluppo di argomentazioni in precedenza già formulate in sede di deduzioni predibattimentali. Esse possono essere esposte come di seguito.

II.1. Insussistenza e/o mancanza di prova dei fatti contestati e

dell'illiceità delle condotte. Il convenuto contesta la ricostruzione della vicenda operata nell'atto di citazione e nega quindi la sussistenza dei fatti addebitati e l'illiceità delle proprie condotte. A tal proposito sottolinea che gli stati di malattia e la loro incompatibilità con la prestazione lavorativa risultano attestati da certificati medici rilasciati da varie autorità sanitarie, ovvero da atti fidejacenti (e perciò veri fino a querela di falso ex art. 2700 del codice civile) per nessuno dei quali è stata dichiarata la falsità o dimostrata l'erronea formazione determinata dall'altrui inganno. D'altronde, la sussistenza a partire dal 2011 delle patologie diagnosticate (obesità grave, ipertensione, apnee notturne) e anche la loro gravità sarebbero oggettivamente evidenti ed inconfutabili (e per certi versi riscontrabili anche visivamente senza ausilio di esami strumentali), avendo tra l'altro comportato prolungati ricoveri ospedalieri e l'applicazione per taluni periodi di apparecchi elettromedicali fissi (quale, ad esempio, il sondino naso-gastrico inserito durante la terapia di nutrizione enterale chetogena). Di tali rilevanti problemi di salute, peraltro, l'esponente avrebbe continuato a soffrire anche successivamente al periodo contestato e ne patirebbe tuttora, come risulterebbe da recente documentazione sanitaria allegata rilasciata da organi sanitari della Polizia di Stato che ne attesta l'inidoneità al servizio in modo assoluto e da vari provvedimenti, rispettivamente, di esenzione da servizi e di collocamento in congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, adottati in epoca recente dall'Amministrazione di appartenenza.

Per contro, secondo il convenuto la Procura contabile non avrebbe invece fornito alcuna prova idonea ad accertare la sussistenza e l'antigiuridicità delle condotte da cui scaturirebbe la responsabilità amministrativa risarcitoria a suo carico. In particolare, non risulterebbe dimostrata l'illiceità delle assenze dal servizio in quanto giustificate con certificazioni sanitarie erronee ottenute mediante comportamenti ingannevoli e fraudolenti dello stesso convenuto. A tal fine, infatti, non dovrebbe considerarsi sufficiente il mero rinvio operato dall'organo requirente agli elementi raccolti nell'ambito del procedimento penale pendente, posto che tale procedimento si trova ancora attualmente in una fase iniziale, non essendosi ancora svolta alcuna udienza di istruttoria dibattimentale nell'ambito del giudizio di primo grado, e considerato anche che dal suo oggetto sono stati già esclusi gli addebiti fondati su fatti antecedenti il mese di giugno 2014, per i quali è maturata la prescrizione del reato.

II.2. *Nullità dell'atto di citazione.* L'esponente eccepisce la radicale invalidità dell'atto introduttivo del giudizio per assoluta genericità della *causa petendi*, in quanto la Procura contabile, nel contestare le presunte condotte illecite da cui scaturirebbe la responsabilità per danno erariale, anziché indicare puntualmente quali specifici certificati medici sarebbero falsi e/o falsamente attestanti lo stato di malattia del convenuto stesso per l'inganno da questi operato, si riferisce invece indistintamente a tutto il lungo periodo dal 24 gennaio 2011 al 15 giugno 2015 in cui si sono verificate le assenze dal servizio per malattia, con ciò includendo tra le assenze ritenute ingiustificate finanche i periodi di

ricovero ospedaliero come quello dal 17 aprile 2015 al 21 maggio 2015 presso l'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo-Verbania, durante il quale lo svolgimento dell'attività lavorativa era oggettivamente impedito.

Il.3. *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.* Secondo il convenuto nella specie sarebbe infruttuosamente spirato il termine prescrizione quinquennale previsto dalla legge per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno erariale. Ed invero, a fronte di fatti contestati ricadenti nel periodo 24 gennaio 2011-15 giugno 2015, l'atto di messa in mora dell'Amministrazione presuntivamente danneggiata, primo atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato all'interessato in data 13 novembre 2020, quindi oltre il quinquennio. Anche ammettendo che il termine prescrizione inizi a decorrere dalla scoperta del danno occultato dolosamente, esso sarebbe comunque già decorso prima del suddetto atto interruttivo del 13 novembre 2020, in quanto il relativo *dies a quo* andrebbe individuato alla data del 17.10.2014. Tanto in corrispondenza alla nota del Questore di Grosseto che forniva segnalazione al Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza circa l'attività di indagine compiuta dalla Guardia di Finanza, su delega del Pubblico Ministero, in relazione al procedimento penale in questione, consistita nella acquisizione della documentazione sanitaria e riguardante i congedi straordinari ed ordinari dell'esponente dal 2011 al 2014, oppure, al più tardi, dal 21.08.2015. In tale giorno il Questore di Grosseto inviava al suddetto dipartimento ministeriale centrale un'informativa concernente l'attività delegata di perquisizione

e sequestro compiuta da personale di polizia giudiziaria, nella quale si specificava che il già segnalato procedimento penale riguardava il sig. “-” in qualità di “*indagato per il reato di truffa aggravata e continuata in danno allo Stato*”, considerato che tale evenienza mostrerebbe che in quel momento la Questura di Grosseto avesse già contezza degli elementi essenziali della fattispecie dannosa imputabile a carico del convenuto.

Il.4. *Erronea quantificazione del danno.* Il convenuto contesta anche la quantificazione del danno erariale operata nell’atto di citazione, in entrambe le sue componenti, patrimoniale e non patrimoniale, ritenendole quantomeno eccessive. Sotto il primo profilo, rileva che il preteso danno patrimoniale da assenteismo è stato determinato considerando indiscriminatamente tutti i periodi di assenza dal servizio nel lasso temporale osservato, ricomprendendovi quindi anche quelli in cui il convenuto era oggettivamente impossibilitato a prestare attività lavorativa in quanto ricoverato in strutture ospedaliere o sottoposto a cure comportanti l’applicazione di apparecchi elettromedicali fissi. Sotto il secondo profilo, afferma l’insussistenza finanche di un *clamor fori* interno all’Amministrazione di appartenenza, essendo l’attivazione del procedimento penale conosciuta soltanto dagli agenti delegati alle indagini dalla Procura della Repubblica, in quanto tali tenuti al segreto istruttorio. In ogni caso, la quantificazione del danno d’immagine risulterebbe eccessiva in quanto non terrebbe in debito conto che la vicenda in esame non ha avuto alcuna risonanza mediatica potenzialmente lesiva per l’Amministrazione.

II.5. *Sospensione del procedimento contabile.* Anche alla luce delle esposte contestazioni di merito, il convenuto chiede, infine, in via subordinata, che il presente procedimento davanti alla Corte dei conti venga sospeso in attesa della definizione di quello penale avente ad oggetto le stesse condotte, stante il carattere di pregiudizialità-dipendenza che la definizione della vicenda penale rivestirebbe qual antecedente logico-giuridico da cui dipenderebbe l'accertamento dei fatti.

III. Nella odierna udienza di discussione le parti hanno ulteriormente precisato quanto esposto e dedotto negli atti defensionali; quindi, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio consiste sostanzialmente nello stabilire se l'odierno convenuto si sia reso responsabile, con dolo o colpa grave, delle condotte ascrittegli nei capi di imputazione formulati a suo carico nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero e nel decreto del GUP che dispone tale giudizio nell'ambito del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Grosseto e, in caso affermativo, se tali condotte possano essere configurate come violative di obblighi giuridici cui il medesimo era soggetto in virtù di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e come direttamente e immediatamente causative dei danni erariali addebitatigli dall'attore contabile.

2. Appartiene alla fase delle verifiche preliminari anche quella relativa alla sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del

presente giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale, come richiesto dalla difesa.

Al riguardo il Collegio ricorda che, con il venir meno, nel nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), della c.d. pregiudizialità obbligatoria del processo penale rispetto agli altri giudizi (civile, amministrativo, contabile) prevista dall'articolo 3 del codice previgente, i rapporti tra il processo contabile e il processo penale sono retti da principi di sostanziale reciproca autonomia e separatezza, fatta salva l'efficacia di giudicato che le sentenze penali possono assumere nei giudizi innanzi alla Corte dei conti. Pertanto, per il caso che vi sia pendenza di un processo penale per fatti materiali (storici) che sono oggetto di un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, o che possono influire su di esso, la disciplina applicabile va ora rinvenuta esclusivamente nell'art. 106, comma 1, c.g.c., il quale definisce in modo particolarmente stringente il carattere pregiudiziale che il futuro esito del processo penale deve possedere per comportare la necessaria sospensione del giudizio innanzi alla Corte dei conti. Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, invero, il rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso proprio si configura allorché sussista un rapporto di correlazione necessaria tra due giudicati, tale per cui la sentenza della causa pregiudiziale è destinata a produrre un'efficacia diretta di giudicato sulla controversia della causa conseguente pregiudicata, condizionandone necessariamente l'esito. Per aversi pregiudizialità di cause non è quindi sufficiente che tra i due giudizi sussista un'astratta possibilità di mero contrasto logico tra giudicati o un possibile contrasto

dei relativi effetti di fatto prodotti, ma occorre una precisa correlazione giuridica tra i giudizi, consistente nella necessità di dovere decidere con efficacia di giudicato, in un separato processo, una questione che avrà efficacia diretta sull'oggetto di altro giudizio che, pertanto, deve essere sospeso per evitare un potenziale conflitto fra giudicati (cfr.: Sez. II centr. App., sent. n. 173/2018; Sez. III centr. App., sent. n. 29/2018; Sez. giur. Toscana, sent. n. 220/2017). In altri termini, ai fini dell'accoglimento di un'istanza di sospensione di un giudizio non è sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico- giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato (Sez. III centr. App., sent. n. 14/2021; Sez. II centr. App., sent. n. 41/2019).

Ove non ricorrano i suddetti presupposti, il giudizio di responsabilità contabile può e deve proseguire in piena indipendenza dal processo penale pendente sulla medesima vicenda concreta, in virtù della diversa qualificazione giuridica che questa è suscettibile di assumere in relazione alle differenti finalità e ambiti dei vari giudizi in cui viene dedotta (Sez. I centr. App., sent. n. 122/2012) e, cioè, della irrilevanza della qualificazione penalistica attribuita ai fatti nel giudizio penale ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile. In siffatta situazione, il giudice contabile non è chiamato a svolgere un'attività meramente ricognitiva di quanto

accertato nel processo penale, ma ha il potere di valutare autonomamente e liberamente, con pienezza di cognizione e secondo il suo prudente apprezzamento (art. 95, comma 3, c.g.c.), i fatti adottati dal Pubblico Ministero e dal convenuto, anche se emergenti dal fascicolo penale, in riferimento ai parametri del rapporto di servizio, della liceità del comportamento, dell'elemento soggettivo, del nesso causale e del danno erariale, profili che esulano dalla cognizione specifica del giudice penale.

La giurisprudenza è inoltre consolidata riguardo alla inapplicabilità al processo contabile dell'istituto della sospensione disciplinata dall'articolo 295 c.p.c. (*ex plurimis*: Sez. riun. giur., ord. n. 1/2017; Sez. Il centr. App., sent. n. 450/2016) ed ha altresì chiarito come sia da escludersi che la sospensione del processo possa essere discrezionalmente e facoltativamente disposta dal giudice contabile per ragioni di mera opportunità connesse all'attesa che delicati accertamenti di fatti controversi si svolgano o si completino avanti al giudice penale, posto che la soluzione si porrebbe in contrasto, oltre con la già considerata autonomia del giudizio contabile rispetto ad altri giudizi, anche e soprattutto con il fondamentale principio del giusto processo ex articolo 111 della Costituzione, che comprende quello dalla ragionevole durata del processo (Sez. riun. giur., ord. n. 2/2020/RCS; Sez. giur. Toscana, sent, n. 60/2017; Sez. App. Sicilia, sent. n. 33/2017).

Tanto esposto, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile una condizione di pregiudizialità-dipendenza tra l'esito

definitivo del procedimento penale n. “-”, instaurato presso il Tribunale di Grosseto in ordine alla qualificazione o meno in termini di reati degli stessi fatti storici dedotti nel presente giudizio e le valutazioni da compiersi in questa sede, posto che, sulla base di un giudizio prognostico, l’eventuale connotazione penalistica delle condotte dell’odierno convenuto non costituisce elemento costitutivo necessario della fattispecie di illecito amministrativo-contabile contestata al medesimo. Questo Giudice, dunque, può procedere a compiere gli accertamenti di pertinenza sulla base del corredo probatorio introdotto in giudizio. Si osserva, peraltro, che l’adozione del provvedimento richiesto dalla difesa si rivelerebbe comunque pressoché inutile, posto che, come rappresentato nelle stesse memorie del convenuto, il giudizio penale non verterà sui fatti antecedenti il mese di giugno 2014 in quanto afferenti imputazioni per reati ritenuti ormai prescritti dal giudice del dibattimento, mentre la prevedibile dichiarazione di prescrizione penale non comporta comunque l’analoga prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale nel caso di accertata responsabilità amministrativo-contabile imputabile al convenuto stesso.

3. Preliminarmente il Collegio è tenuto ad esaminare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione proposta dal convenuto che contesta l’assoluta genericità della *causa petendi* ivi esposta in quanto riferita indistintamente a tutti i fatti ricollegabili alle assenze dal servizio per malattia verificatesi dal 24 gennaio 2011 al 15 giugno 2015, con ciò peraltro includendovi finanche periodi di ricovero ospedaliero durante i quali lo svolgimento dell’attività lavorativa sarebbe stato oggettivamente

impedito.

Al riguardo, si ritiene che il rilievo mosso nei suddetti termini risulti infondato.

In base all'art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c., l'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, "*l'esposizione di fatti [...] costituenti le ragioni della domanda*". L'attore pubblico è quindi tenuto a descrivere i fatti storici che realizzerebbero la responsabilità erariale fatta valere in concreto nel processo, in tal modo enunciando la *causa petendi*, ovvero il titolo che sorregge l'azione risarcitoria e che consente, unitamente al *petitum mediato*, di individuarne l'oggetto. Ai sensi dell'art. 86, comma 6, c.g.c., la mancanza di tale requisito comporta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio. Siffatte previsioni trovano corrispondenza, rispettivamente, nell'art. 163, comma 3, n. 4 e nell'art. 164, comma 4, del Codice di procedura civile (c.p.c.) ed attengono alla funzione di *editio actionis* dell'atto di citazione, essenziale per la corretta instaurazione del contraddittorio. In relazione ad esse, la giurisprudenza di questa Corte e della stessa Corte di Cassazione si è consolidata intorno all'affermazione di principio per cui la valutazione in ordine alla indeterminatezza degli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, va condotta, caso per caso, tenendo conto dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di evocazione in giudizio e nei documenti ad esso allegati (cfr.: Sez. III centr. App., sent. n. 423/2021; Sez. I centr. App., sent. n. 342/2020; Sez. II centr. App., sent. n. 178/2019; Sez. giur. Toscana, sent. n. 134/2021 e n. 216/2019; nonché: Cass. civ. Sez. II, sent. n. 1681/2015; Cass. SS.UU., sent. n. 8077/2012; Cass. civ. Sez.

I, sent. n. 17023/2003). In altri termini, la domanda giudiziale deve risultare dall'atto introduttivo ma i documenti allegati ben possono contribuire a definire con precisione e dettaglio gli aspetti delineati in essa. Così *“ai fini di una valida instaurazione del contraddittorio nel giudizio di responsabilità, è sufficiente che la domanda giudiziale contenga, sia pure per indiretto riferimento, da un lato gli elementi per l'individuazione dei fatti che siano assunti come lesivi per l'erario e, dall'altro, la richiesta risarcitoria di pagamento della somma relativa al danno causato”* (Sez. III centr. App., sent. n. 19/2019).

Ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, l'atto di citazione abbia delineato in termini essenziali il quadro dei fatti che compongono la *causa petendi*, mentre la relativa specificazione è obiettivamente individuabile in gran parte *per relationem* dalla documentazione depositata in allegato, la cui consultazione costituisce, invero, onere specifico del convenuto. In particolare, con riferimento alle assenze dal servizio contestate, i relativi periodi risultano analiticamente e distintamente elencati nei capi di imputazione formulati sia nella richiesta di rinvio a giudizio che nel decreto che dispone tale giudizio emessi nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti dello stesso sig. “-”. Tanto vero è che, come risulta dall'atto di citazione (pag. 2), la correlata quantificazione del danno patrimoniale richiesto in risarcimento (ovvero una delle poste che compongono il *petitum*) è avvenuta in relazione ai periodi indicati nei cennati capi di imputazione. Anche la sollevata questione per cui la generica contestazione di tutte le assenze dal servizio, effettuate dal dipendente nell'intero arco

temporale preso in considerazione, finirebbe col comprendere nelle condotte ritenute illecite anche assenze obiettivamente giustificate, attiene semmai alla fondatezza nel merito della citazione e non può costituire oggetto della preliminare deliberazione riguardante in particolare l'*editio actionis*.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, la domanda giudiziale è da ritenersi idonea a porre il convenuto in condizione di esercitare le proprie difese; di conseguenza, l'eccepita nullità in questione non può essere pronunciata.

4. Sempre in via preliminare dev'essere vagliata la doglianza difensiva concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

Sul punto occorre anzitutto considerare che, nel caso di specie, le condotte contestate al convenuto hanno assunto un rilievo penale in relazione all'imputazione di fattispecie di reato (falso e truffa aggravata), nelle quali il volontario compimento di attività fraudolente dirette ad occultare il possibile conseguente danno erariale è elemento costitutivo necessario (Sez. I centr. App., sent. n. 211/2021; Sez. III centr. App., sent. n. 14/2021; Sez. giur. Liguria, sent. n. 55/2016) e può realizzarsi anche nella forma del comportamento semplicemente omissivo ravvisabile nel dipendente autore dei fatti che serba maliziosamente il silenzio su talune circostanze del rapporto d'impiego, in violazione al dovere giuridico di farle conoscere al proprio datore di lavoro (Sez. II centr. App., sent. n. 265/2020). Nella circostanza, pertanto, in base al dettato dell'articolo 2, comma primo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non vige il regime generale per cui il termine prescrizione in

questione decorre dalla data in cui si è verificato dell'evento dannoso, bensì tale decorrenza coincide con la cui data della "scoperta" del fatto da parte dei soggetti legittimati a far valere il diritto al risarcimento del danno, momento che può rivelarsi assai successivo alla "verificazione" dello stesso fatto dannoso.

Quanto alla suddetta evenienza rilevante (la scoperta del fatto dannoso), la giurisprudenza ha univocamente chiarito che essa si realizza, non tanto nel momento in cui l'evento viene meramente scoperto, bensì allorché esso "*assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa*" (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Calabria, sent. n. 3/2021), "*a nulla rilevando la mera <notizia> del fatto, e le precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti*" (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 92/2017). La scoperta, quindi, deve riguardare fatti non generici, ma di assai verosimile valenza di danno erariale (Sez. giur. Molise, sent. n. 100/2010). In virtù di siffatte indicazioni, nel caso di specie il raggiunto disvelamento del fatto dannoso non può dirsi comprovato da nessuna delle due note indirizzate al Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza dai Questori *pro tempore* di Grosseto, rispettivamente, il 17.10.2014 e il 21.08.2015, posto che tali informative davano conto esclusivamente dell'avvenuto espletamento di attività di indagine da parte di organi di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti del convenuto. Da esse non può quindi trarsi che la Questura di Grosseto avesse già allora compiuta cognizione, né dei fatti o condotte oggetto

delle contestazioni di illecito da parte degli inquirenti, né delle risultanze delle attività di indagine svolte nell'ambito del procedimento penale, né, in definitiva, delle implicazioni che le fattispecie sottoposte ad indagini penali potevano avere sul piano della produzione di danni erariali. Per contro, in conformità alla giurisprudenza contabile dominante (cfr., oltre alle sentenze già citate, anche Sez. II centr. App., sent. n. 189/2018 e Sez. III centr. App., sent. n. 213/2017), l'*exordium praescriptionis* non può che individuarsi, in un momento non anteriore alla acquisita conoscenza, da parte dell'Amministrazione asseritamente danneggiata o del Procuratore contabile, della fattispecie dannosa in tutte le sue componenti essenziali, soggettive e oggettive, come rappresentate nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero in sede penale il 15.06.2020. Deve di conseguenza osservarsi che l'atto di costituzione in mora della Questura di Grosseto è stato notificato all'odierno convenuto in data 13.11.2020 e ha quindi debitamente interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale, così come risulta a questo punto altrettanto tempestivo l'invito a dedurre emesso dalla Procura contabile e notificato in data 11.03.2021.

Per quanto sopra evidenziato, dunque, anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

5. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e quindi merita integrale accoglimento.

5.1 Essendo indiscussa la sussistenza nella specie del rapporto di servizio quale presupposto della responsabilità erariale, avendo il convenuto agito nella qualità di dipendente del Ministero dell'Interno,

occorre anzitutto valutare la condotta del medesimo, la quale risulta connotata da una chiara antiggiuridicità. Ciò emerge dal corposo fascicolo del procedimento penale depositato agli atti e reso disponibile all'accesso dello stesso convenuto, sebbene non comprensivo di una sentenza di condanna irrevocabile per cui possa operare l'efficacia certativa di cui all'articolo 651 del codice di procedura penale (c.p.p.), ma solo degli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero corredata dei documenti assunti a fonti di prova, nonché del decreto del G.U.P. che ha disposto detto giudizio.

In base alle risultanze esaminate, si può evincere che, a partire dall'inizio del 2011 e fino all'anno 2015, il convenuto ha ottenuto in più riprese i periodi di congedo retribuito dal servizio per malattia specificati in narrativa, per un totale di n. 605 giorni, inducendo in errore, a seconda dei casi, i medici dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, i componenti della Commissione medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di medicina legale di Roma ed il suo medico di base, che certificavano la sussistenza di stati di ipertensione arteriosa e di obesità e la conseguente necessità di fruire di riposo per ragioni mediche, ai quali dichiarava falsamente, all'atto della sua sottoposizione a visita medica, di seguire cure farmacologiche e terapeutiche per dette patologie, mentre in realtà sospendeva detti trattamenti sanitari in prossimità delle visite stesse o, comunque, poneva in atto comportamenti tali da falsare i valori clinici rilevati di modo che risultasse il persistere e/o l'aggravamento delle

patologie stesse, peraltro in più occasioni evitando con artifici e raggiri di essere assoggettato alle visite fiscali durante i periodi di assenza dal servizio. Risulta altresì che, nel lasso temporale considerato, ha sostanzialmente organizzato a proprio piacimento i periodi di servizio e quelli di assenza per malattia, in particolare non ricorrendo a richieste di congedo o, addirittura, interrompendo la fruizione di prolungati riposi medici già coperti da certificazioni giustificative mediante l'ottenimento dell'idoneità al servizio in conseguenza della contingente ripresa delle cure farmacologiche e terapeutiche prescritte, soltanto quando sapeva che sarebbe stato assegnato ad incarichi di suo gradimento, oppure per non superare i limiti massimi di congedo straordinario e aspettativa per malattia senza decurtazioni stipendiali, o ancora al fine di poter partecipare, in rappresentanza della Polizia di Stato, a due edizioni (ottobre 2012 e ottobre 2014) dell'evento "Columbus day" nella città di New York (U.S.A.), peraltro comportante il sostenimento di marce in uniforme per diversi chilometri.

Ad avviso del Collegio, dunque, le evenienze sopra riassunte nei termini considerati rilevanti, a prescindere dalla configurazione penalistica che subiranno nella pertinente sede giudiziaria, concorrono senza dubbio ad integrare corrispondenti fattispecie di assenze dal servizio obiettivamente ingiustificate, in quanto ottenute mediante condotte chiaramente fraudolente.

5.2 Quanto alla materiale sussistenza dei comportamenti ascritti al convenuto, essa è da ritenersi ampiamente suffragata dal compendio probatorio a disposizione.

In argomento, anche a motivo di rigetto della censura mossa dal convenuto circa l'inadeguatezza come fonti di prova del semplice richiamo effettuato da parte attrice agli atti del procedimento penale giunto ad una fase iniziale del giudizio di primo grado, occorre preliminarmente ricordare in generale che, in base a principi giurisprudenziali consolidati, nei giudizi di responsabilità erariale il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono dalla sede penale e, quindi, anche da quelli acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in sede dibattimentale o con sentenza penale di condanna (cfr., *ex multis*: Sez. II centr. App., sent. n. 246/2017; Sez. giur. Toscana, sent. n. 4/2022, n. 97/2021; Sez. giur. Abruzzo n. 3/2020). Più estesamente è stato affermato che rientra tra i poteri del giudice contabile quello di *"acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio delle parti, anche prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito"*, tra cui, ad esempio, *"scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; atti dell'istruttoria penale o amministrativa; verbali di prove espletate in altri giudizi"* (sez. II centr. App., sent. n. 43/2020), *"non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma e di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova"* (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1954/2003; Sez. I centr. App., sent. n. 141/2019). Pertanto, il convincimento del giudice contabile può *"liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in*

senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c. Il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) volto a non disperdere, in armonia con la durata ragionevole del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto". ... "Ne deriva che, sulla scorta di dette prove, il giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c., con adeguata motivazione (cfr. Cass. n. 626/2016) che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie" (Sez. II centr. App., sent n. 166/2020). Sono peraltro note le differenti regole di giudizio che governano l'accertamento della responsabilità penale e di quelle patrimoniali a prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria e, tra queste ultime, di quella amministrativo contabile. Mentre il processo penale si fonda sul principio della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.: in termini Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/2002), di converso nel processo civile ed in quello contabile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.e art. 95 c.g.c.; in giurisprudenza, Cass. n. 21619/2007, Sez. riun. giur., sent. n. 28/2015/QM; Sez. I centr. App, sent n. 74/2018), ossia un giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma (Sez. giur. Toscana, sent. n. 7/2020).

È stato inoltre precisato che, ove la formazione dei documenti oggetto di valutazione risulti ancora avvenuta in assenza di partecipazione dei convenuti, ciò non si traduce di per sé in alcuna violazione del contraddittorio, né del diritto di difesa, in quanto *“è proprio nella sede contenziosa della responsabilità amministrativa che la parte può liberamente e compiutamente articolare la propria piena difesa”* (Sez. I centr. App. sent. n. 156/2018 e n. 114/2015; Sez. giur. Toscana, sent. n. 134/2021). Ancor più nello specifico è stato puntualizzato che *“alla esigenza di vagliare innanzi ad un giudice terzo la credibilità delle sommarie informazioni assunte dall'accusa nella fase delle indagini, notoriamente caratterizzate dal segreto istruttorio, ben si può provvedere anche nel giudizio di responsabilità che ne occupa, attraverso l'allegazione, nel solco del principio dispositivo di cui all'art. 95 c.g.c., di prova documentale contraria, idonea a sminuire o elidere, ponendosi in contraddizione con le affermazioni dei sommari informatori, la veridicità di quanto da costoro affermato, ovvero financo attraverso l'esame testimoniale, ex art. 98 c.g.c., dei medesimi soggetti o di altri che possano dichiarare circostanze atte a inficiare la fondatezza dell'impianto accusatorio, con autonomo apprezzamento del giudice”* (Sez. I centr. App., sent. n. 26/2022; nonché, *amplius*, Sez. riun. giur., sent. n. 12/2019).

Tanto chiarito, questo Collegio, nell'ambito del prudente apprezzamento che gli compete in ordine alle risultanze istruttorie acquisite mediante il deposito in atti del fascicolo integrale del pendente procedimento penale n. “-“, ritiene che gli elementi di prova raccolti in

quella sede a carico del convenuto, tra cui in specie quelli compendiate nella nota informativa del 10.11.2016 resa dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, siano idonei a fondare il giudizio di illiceità delle condotte tenute dal convenuto nella vicenda in questione e, quindi, di conseguente responsabilità del medesimo per gli effetti dannosi che ne sono derivati.

Plurime sono le evidenze che attestano come gli artifici posti in essere dal convenuto per far rilevare o meno, dai medici che lo visitavano, il manifestarsi di certe patologie fossero preordinati, inizialmente, ad impedire di fatto il suo trasferimento, non gradito, nel gennaio 2011 da responsabile dell'Ufficio Verbali all'Ufficio Servizi della Sezione di Polizia Stradale di Grosseto e, successivamente, una volta assegnato alla Questura di Grosseto il 5.11.2012, per evitare di essere impiegato in servizi fuori sede in specie presso centri di identificazione o di accoglienza.

Muovendo da una tabella esposta nella suddetta informativa dei Carabinieri di Grosseto, che riporta in ordine cronologico i vari referti medici con i giorni di malattia fruiti dal sig. “-”, le variazioni di servizio che lo hanno riguardato e le visite effettuate sia alla Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.) di Roma che presso altre strutture sanitarie locali e fuori della regione di residenza, emerge l'anomala tempistica sia della prima comparsa dei suoi problemi di salute, che si manifestano uno/due giorni dopo il cambio d'incarico all'interno della Polizia Stradale di Grosseto, sia delle interruzioni della fruizione dei

giorni di riposo già concessi, verificatesi soltanto in occasione delle partecipazioni ai ricordati eventi del Columbus Day in New York, oppure quando il protrarsi del congedo avrebbe comportato una forte decurtazione dello stipendio o quando si trovava a dover svolgere incarichi non graditi. Si considerano al riguardo le sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) rese dai colleghi di lavoro del convenuto, dott. “-”, Ispettore Capo “-”, Sovrintendente “-” e Ispettore Capo “-”, tutte concordanti nel precisare che fino al momento del trasferimento dal menzionato Ufficio Verbali (posto di prestigio a cui il convenuto era particolarmente legato tanto che il sindacato di appartenenza aveva sollecitato una revisione del provvedimento di trasferimento), il convenuto stesso non aveva mai lamentato problematiche di salute. Siffatta circostanza va posta in relazione con quanto rammentato dal medico di base, dott. Gino Maestrini, sentito a sommarie informazioni in data 22 aprile 2015, in ordine alla circostanza per cui quelle patologie che, successivamente, verranno considerate a motivo della concessione di aspettative o congedi retribuiti (fondamentalmente lo stato di obesità severa e l’ipertensione arteriosa essenziale), erano già presenti da diversi anni addietro, senza che prima sia stata mai fatta richiesta di periodi di riposo medico. Secondo lo stesso medico di base, inoltre, le menzionate patologie diagnosticate al sig. “-”, se trattate adeguatamente, in linea generale non sono ostative allo svolgimento di attività lavorativa. Tale ultimo dato è chiaramente confermato anzitutto dal dott. “-”, Dirigente responsabile dell’Ufficio Sanitario Provinciale presso la Questura di Grosseto, escusso in data 13.08.2015, il quale,

difatti, già aveva sottoposto a visita il convenuto concludendo che, appunto, le patologie lamentate non inficiavano la sua idoneità al servizio (né erano tali da giustificare l'esonero da determinati servizi).

Nello stesso senso si è espresso il dott. "-", incaricato dal Pubblico Ministero di effettuare una consulenza medico legale, il quale nella perizia depositata in data 08.07.2016 riportava la seguente risposta ai quesiti di cui era stato investito: *"In occasione delle lunghissime fasi di malattia/convalescenza fruite da "-" non era in essere – salvo brevi periodi, di difficile determinazione, ma certamente non eccedenti, nella più accoglitiva delle prospettazioni, la durata di qualche mese – una condizione di malattia con idoneità al servizio. Nei periodi in cui lo stesso è rientrato in servizio (in particolare sia per partecipare ai Columbus Days che per prestare servizio presso la Prefettura di Grosseto) non vi è stata una significativa modificazione migliorativa della sua condizione clinica"*. D'altro canto, i sigg. "-" e "-", addetti al camping Cielo Verde presso cui a moglie del convenuto gestiva un negozio di parrucchiera, riferiscono di aver notato il medesimo, in più occasioni durante tutto il mese di maggio 2014, in abiti da lavoro mentre si adoperava per sistemare i locali dell'attività in questione prima dell'apertura dell'esercizio.

Si considerano poi le s.i.t. rese dai Dirigenti della Questura di Grosseto, dott. "-"(il 22.09.2015), dott.ssa "-"(il 26.09.2015), dott.ssa "-" (il 18.12.2015), nonché dalla addetta all'Ufficio servizi sig.ra "-" (il 22.09.2015), tutte concordanti sulla circostanza per cui fosse notorio a tutti che l'Ispettore Superiore "-" non volesse andare in servizio presso

i centri di identificazione o accoglienza e che quando veniva assegnato a quel servizio si metteva in malattia, come in effetti è accaduto nel 2013 e nel 2015 in relazione ad assegnazioni programmate e non eseguite, rispettivamente, a Crotone e a Trapani, tanto che risultava essere l'unico ispettore della Questura di Grosseto a non aver mai svolto tali servizi negli anni.

Per aggirare l'ormai certo diniego di concessione di riposi medici da parte del sopra menzionato medico competente della Questura di Grosseto dott. Alparone, del quale il convenuto temeva anche il paventato proposito di proporlo per la riforma dal servizio in caso di prolungata assenza dal servizio, senza la prescritta indicazione di questi il sig. "-" si è quindi successivamente sempre sottoposto, per iniziativa autonoma, a visita medica presso l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma, circostanza che peraltro gli garantiva la stessa sostanziale certezza di sottrarsi al rischio di essere destinatario di "visita fiscale" (in astratto eseguibile solo da medici di grado superiore a quello dei certificatori della stessa Polizia di Stato). A questo riguardo, nessun dubbio può residuare sulla falsità della dichiarazione resa ai medici di tale Ufficio Sanitario (deposizione del 24.08.2015 della dott.ssa Lara Guerrini, medico in servizio presso tale Ufficio, confermata da riscontro documentale) circa la fissazione del suo domicilio in Roma via A. Costa n. 9, finalizzata appunto a giustificare la richiesta di visita medica presso di loro. La suddetta affermazione è infatti smentita dall'analisi dei tabulati telefonici da cui emerge che il convenuto, nell'arco della stessa giornata, partiva dalla propria

residenza in Grosseto e vi ritornava dopo essersi recato a Roma per effettuare la visita medica.

Quanto alle visite mediche effettuate presso il predetto Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma e, poi, su richiesta di questo, presso la C.M.O. di Roma, significative sono le deposizioni del 24.08.2015 e del 16.12.2015 della dott.ssa “-”, medico del suddetto Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma e firmataria di vari certificati sullo stato di salute del convenuto, la quale, dopo aver visionato varia documentazione esibita dagli inquirenti, ammette con certezza di non essersi resa conto dell’effettivo stato di salute del medesimo e che *“può essere benissimo che abbia imbrogliato simulando o di portare il sondino o di essere iperteso sospendendo la terapia farmacologica”*, approfittando dei rapporti di cordialità che fra loro si erano instaurati nel tempo (tali rapporti di amicizia e confidenza risultano peraltro dimostrati dagli organi inquirenti mediante i riscontri dei tabulati telefonici relativi all’utenza del convenuto che documentano numerosissimi, frequenti e continui contatti avuti con la dottoressa nel periodo 2013-2015). Quanto sopra era potuto accadere perché, come emerge agli atti, in più occasioni venivano prescritti giorni di malattia per effettuare cicli di terapia N.E.C. senza che il convenuto si presentasse alla visita con il sondino naso-gastrico inserito e, quindi, soltanto sulla parola che a ciò avrebbe poi provveduto. Più o meno analoghe sono le dichiarazioni della già menzionata dott.ssa “-”, collega d’ufficio della dott.ssa “-” e anch’essa firmataria di vari certificati sullo stato di salute del convenuto, dalle quali sembra scaturire, tra l’altro, che il sig. “-” in un’occasione si

presentava a visita medica con inserito il sondino naso-gastrico, sebbene in quel periodo non dovesse sottoporsi a N.E.C., ingannando quindi il medico che rilasciava il certificato medico convinto della necessità di effettuare detto trattamento sanitario. Dalle sue dichiarazioni emerge inoltre che alle visite effettuate nel 2012 e 2013 il convenuto riferiva di svolgere terapie di alimentazione chetogena senza sondino e che, nella sua esperienza, il caso del sig. “-” è unico, nel senso che negli altri casi di poliziotti ipertesi o obesi nessuno ha fatto periodi di malattia così lunghi. Anche i medici della C.M.O. di Roma, dott.ssa “-” e dott. “-”, escussi in data 26.08.2018, dopo aver visionato la documentazione esibita dagli inquirenti, dichiarano, senza ombra di dubbio, che il paziente ha dichiarato il falso in sede anamnestica traendo in inganno i medici che lo hanno visitato negli anni. Gli errori fraudolentemente indotti cui si riferiscono i suddetti medici hanno riguardato, oltre che l’uso dichiarato ma non effettivo del sondino naso-gastrico, anche l’assunzione di terapie per l’ipertensione arteriosa. Nel corso dell’attività investigativa è infatti emerso che il sig. “-”, dopo il precedente periodo di svolgimento della cura farmacologica prescrittagli (che era valsa sostanzialmente l’estremo contenimento del ricorso a periodi di malattia per tale patologia), nel 2011 la interrompeva, senza mai riprenderla fino a maggio del 2015, come è riscontrabile dalla scheda medica del medico di base dott. Maestrini in cui l’ultima prescrizione registrata per farmaci anti-ipertensivi risale appunto a gennaio del 2011, oltre che dalle schede anamnestiche redatte in esito alle visite al Centro Auxologico di Verbania dell’ottobre

2014 e dell'aprile 2015, da cui risulta quanto asserito dall'Ispettore stesso in ordine alla mancata assunzione di farmaci specifici dal 2011. Risulta invece che, in occasione di molteplici visite presso gli organi sanitari di Roma in questione, ai medici che rilevavano la persistenza dello stato di ipertensione il convenuto dichiarava che stava seguendo la apposita terapia (così risulta dalle relative sintesi anamnestiche), evidentemente per ottenere il riconoscimento della necessità di ulteriori periodi di malattia. In generale, comunque, riguardo ai comportamenti dei medici delle menzionate strutture mediche di Roma che hanno visitato il sig. “-” nel periodo 2011-2015 rendendo possibile la condotta del medesimo, si ritengono convincenti le considerazioni esplicitate nella perizia del sopra citato consulente tecnico della Procura della Repubblica, secondo il quale, nella stragrande maggioranza delle occasioni in cui veniva attestata la perduranza di lunghi periodi di malattia, è venuto a mancare un puntuale approfondimento in ordine alle condizioni del paziente a causa dell'eccessivo affidamento riposto sui dati anamnestici indicati dal medesimo.

In definitiva, dunque, riepilogando in termini estremamente sintetici i dati che emergono dalle sopraddette evidenze e rimandando, comunque, alla menzionata informativa finale dei Carabinieri della competente Sezione di Polizia Giudiziaria, per quanto concerne l'analitico esame del succedersi nel tempo e delle interconnessioni delle condotte rilevate, oltre che per gli ulteriori elementi di dettaglio idonei a suffragare le conclusioni tratte in questa sede, si ritiene segnatamente dimostrato che: a) fino al cambio di incarico avvenuto a gennaio 2011

presso la sezione di Polizia stradale di Grosseto, l'Ispettore convenuto, pur essendo già in sovrappeso e sofferente di ipertensione arteriosa, per tanti anni non aveva fruito (se non del tutto sporadicamente) di aspettativa o congedo per tali patologie; b) subito dopo la comunicazione del provvedimento di trasferimento, il medesimo inizierà ad ottenere lunghi periodi di riposo medico giustificati dalle suddette patologie; c) a tal fine, mediante le sopra rammentate false dichiarazioni, evita di sottoporsi alla visita del competente medico provinciale della Polizia di Stato per rivolgersi all'Ufficio sanitario della Questura di Roma, dove può contare della conoscenza con un medico che lo visiterà svariate volte rilasciando certificati medici per un cospicuo numero di giorni di assenza dal servizio per malattia; d) le patologie riscontrate in tali visite sono l'ipertensione arteriosa e l'obesità severa da trattare con N.E.C., sennonché, quanto alla prima evita l'assunzione dei farmaci prescrittigli ogni volta che ha interesse a far rilevare valori pressori oltre la norma, mentre, quanto alla seconda, non risulta provato che, effettivamente, il convenuto inserisca il previsto sondino naso-gastrico nei giorni per i quali gli veniva prescritto con concessione di riposo medico giustificato; e) sotto i suddetti profili, risultano assolutamente attendibili le dichiarazioni degli stessi medici della Questura di Roma e della C.M.O. di Roma che ammettono la certezza o, quantomeno, l'ampia probabilità di essere stati ingannati dal convenuto in occasione delle visite effettuate.

5.3 Nella descritta condotta complessivamente tenuta dall'odierno convenuto si riscontra la violazione degli obblighi di servizio incombenti

sul medesimo quale sottufficiale della Polizia di Stato, *in primis* dei doveri derivanti da regole generali di comportamento che attengono al rapporto tra pubbliche amministrazioni e soggetti impiegati presso di esse per il perseguimento di finalità istituzionali. L'attività lavorativa di tutti i dipendenti pubblici, invero, deve svolgersi in conformità ai principi di onestà, diligenza e legalità, come discendenti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione, nonché dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero *"curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene"*, nonché assicurando nella propria condotta il rispetto del *"dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere"*. Sempre in via generale viene ovviamente in rilievo l'obbligo di eseguire i compiti assegnati secondo i canoni di lealtà e correttezza richiesti in virtù del trattamento economico ricevuto come corrispettivo. Più specificamente, inoltre, l'azione del convenuto si pone in chiaro contrasto con l'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale sancisce la responsabilità risarcitoria, oltre che penale e disciplinare, del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che pone in essere condotte fraudolente finalizzate ad ottenere attestazioni di uno stato di malattia.

5.4 In tema, tenuto conto della ricostruzione della vicenda sopra effettuata, non merita di essere accolta la tesi difensiva secondo cui

l'illiceità della propria condotta sarebbe necessariamente da escludersi in ragione del fatto che gli stati di malattia e la loro incompatibilità con la prestazione lavorativa risultano attestati da certificati medici rilasciati da varie autorità sanitarie, ovvero da atti fidefacenti per i quali non è stata dichiarata la falsità. Ciò anzitutto dal momento che le certificazioni rilasciate dai sanitari di strutture pubbliche, per ogni atto pubblico, sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. III, sent. n. 18868/2015), sicché tale efficacia piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, è da intendersi limitata a *“quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento”* (Cass. Sez. Lav., ord. n. 27471/2017; Cass. Sez. III, sent. n. 25568/2011) e quindi anche di una visita, e non si estende, oltre che *“al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge”* (così già Cass. Sez. III, sent. n. 326/1962 e, più recentemente, Cass. Sez. VI, ord. n. 20214/2019, nonché, Cass. Sez. II, ord. n. 22903/2017), neppure ai giudizi valutativi e le manifestazioni di scienza o di opinione eventualmente espressi (come è, appunto, una diagnosi medica), il cui apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito (cfr., in generale, Cass. Sez. II, n. 27489/2019, nonché, per le certificazioni sanitarie, le già citate Cass. Sez. Lav., ord. n. 27471/2017 e Cass. Sez. III, sent. n. 25568/2011). Inoltre, il profilo di antiggiuridicità viene in

questa sede propriamente individuato in relazione ai descritti comportamenti ingannevoli del convenuto che, come sopra illustrato, si sono rivelati idonei ad alterare le risultanze dei suddetti accertamenti sanitari, con riferimento sia alle rilevazioni dell'ipertensione arteriosa sia all'uso del sondino naso-gastrico ai fini della terapia N.E.C. (peraltro integrando sotto questo profilo, secondo il decreto del G.U.P. di rinvio a giudizio penale, una circostanza aggravante del reato contestato) e quindi perché, diversamente da quanto sostenuto dall'esponente, è stata invece fornita qui dimostrazione dell'erronea formazione dei suddetti certificati determinata dall'azione fraudolenta del medesimo.

Neppure assume pregio l'osservazione per cui l'Ispettore convenuto avrebbe continuato a soffrire dei suddetti problemi di salute anche dopo il periodo contestato e fino ai giorni nostri, tanto che il medesimo risulta essere in tempi recenti destinatario di vari provvedimenti di esenzione da determinati servizi o di dispensa temporanea dalla presenza in servizio a fini precauzionali in relazione al rischio di contagio da Covid-19, nonché dichiarato non idoneo al servizio in modo assoluto per altri periodi di significativa durata. Ciò in quanto la documentazione prodotta al riguardo attesta il verificarsi di tali sviluppi a partire da un momento temporalmente alquanto distanziato (il primo certificato medico ai fini dell'esonero da determinati servizi attivi ha data 11.01.2019) dai periodi oggetto di contestazione (l'ultima certificazione esaminata è quella del 15.06.2015) e perciò potrebbe verosimilmente trovare spiegazione in un'evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute, come del resto sembra ricavarsi dal verbale della Commissione Medica di verifica di

Firenze del 13.10.2021, laddove si riferisce di uno stato di obesità patologica (passata allo stato) grave, con diagnosi risalente al 2015. Peraltro, i provvedimenti di esonero da certi servizi e di dispensa dalla presenza in servizio in tempo di pandemia da Covid-19, adottati dall'Amministrazione di appartenenza e a cui fa riferimento l'esponente, potrebbero in astratto essere usati a contrario, a dimostrazione della possibilità che, anche nel periodo in contestazione, le patologie patite del medesimo potessero essere riconosciute compatibili con lo svolgimento di una qualche attività lavorativa rientrante nelle competenze della qualifica rivestita e rispondente alle esigenze della Questura di assegnazione, e che in tal modo venisse evitato il prodursi del danno conseguente all'ingiustificata assenza dal servizio.

5.5 In base alla rappresentazione sopra operata, le considerate condotte illecite del convenuto risultano connotate da una natura dolosa, in quanto realizzate con la piena coscienza di trasgredire gli ordinari e ben conosciuti obblighi e doveri verso l'Amministrazione di appartenenza dianzi evidenziati e con la precisa intenzione di compiere ugualmente le azioni fraudolente in quanto finalizzate ad evitare di essere concretamente assegnato allo svolgimento di servizi non graditi, mantenendo al contempo la possibilità di percepire integralmente la retribuzione stipendiale quale Ispettore Superiore della Polizia di Stato nonostante le assenze ingiustificate. Secondo la pacifica giurisprudenza contabile, infatti, occorre in materia rifarsi alla nozione di "dolo contrattuale" o "*in adimplendo*" per cui, affinché possa configurarsi in concreto l'elemento soggettivo imputabile nella forma in

questione, è sufficiente che emerga la volontà di dar luogo all'azione illecita nonostante la consapevolezza dell'inadempimento che viene a determinarsi rispetto ad un'obbligazione derivante dal rapporto di servizio con l'Amministrazione (cfr., *ex multis*: Sez. I centr. App., sent. n. 303/2018 e sent. n. 220/2018).

Nessun dubbio ricorre, né è stato sollevato, in ordine all'esistenza nella fattispecie del nesso di causalità tra le condotte illecite del convenuto, sfocianti nell'assenza ingiustificata dal servizio per periodi prolungati e oggetto di *clamor* interno nella comunità del personale in servizio presso la Questura di Grosseto, ed i pregiudizi erariali di duplice natura che verranno di seguito esaminati, sofferti dall'Amministrazione di appartenenza in ragione dei corrispettivi ugualmente erogati a fronte di prestazioni lavorative non svolte e al detrimento del proprio profilo reputazionale di pubblica amministrazione asservita al perseguimento di fondamentali interessi della collettività.

5.6 Quale nocumento direttamente conseguente alle condotte dell'odierno convenuto si configura quindi anzitutto un "danno patrimoniale da assenteismo", correlato alla perdita patrimoniale subita dal Ministero dell'Interno in ragione degli emolumenti retributivi erogati per i periodi in cui si sono verificate le assenze dal lavoro non giustificate. È appena il caso di rilevare come "*costituisca ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti l'affermazione secondo cui la retribuzione corrisposta al pubblico dipendente con riferimento ai periodi di assenza dal servizio non giustificata o giustificata mediante la certificazione di malattie in realtà inesistenti comporti un danno per la*

pubbliche finanze” (Sez. giur. Veneto, sent. n. 55/2016). L’obbligo per l’autore delle assenze illecite di risarcire tale danno erariale, già ravvisabile in base ai principi civilistici generali in tema di alterazione funzionale dei rapporti a prestazioni sinallagmatiche come quello di lavoro, risulta oggi espressamente sancito dal dettato di cui al comma secondo del citato art. 55-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001, norma che definisce anche la misura della lesione patrimoniale da ristorare, che è *“pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione”*. Nella specie, la posta di danno in questione che il sig. “-” è tenuto a rifondere all’Amministrazione di appartenenza risulta pari a euro 61.987,12 e corrisponde alla quantificazione operata dalla Questura di Grosseto, che ha calcolato l’importo complessivo degli emolumenti stipendiali pagati con riferimento agli specifici periodi indicati nel riquadro inserito in narrativa, nei quali, in base alle considerazioni sopra esposte ed in linea con le contestazioni mosse nella richiesta di rinvio a giudizio nella sede penale, si ritiene accertata l’ingiustificata mancata prestazione lavorativa. Il dato valorizzato è quello computato al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo (cfr. sentenza n. 24/2020 QM).

In argomento, occorre respingere le eccezioni di erronea quantificazione del danno avanzate dalla difesa del convenuto in relazione alla ricomprensione, tra i periodi di assenza dal servizio considerati ingiustificati, anche di giorni in cui l’Ispettore sarebbe stato oggettivamente impossibilitato a prestare attività lavorativa in quanto

ricoverato in strutture ospedaliere o sottoposto a cure comportanti l'applicazione di apparecchi elettromedicali fissi. Al riguardo, si osserva che tale contestazione risulta formulata in termini generici in quanto non comprende alcuna specificazione (né dimostra) quali sarebbero i periodi in cui si sarebbero realizzate le asserite situazioni impeditive. Ciò premesso, si rileva che, la collocazione temporale specialmente dei presunti periodi di utilizzazione del sondino naso gastrico ai fini della nutrizione enterale chetogena (N.E.C.) non risulta accertabile in base agli atti del procedimento penale depositati nel fascicolo processuale, mentre, riguardo ai ricoveri ospedalieri dell'Ispettore nel lasso temporale considerato, si ha modo di individuare soltanto quello all'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo-Verbania, il quale tuttavia ha avuto luogo dal 17.04.2015 al 21.05.2015, ovvero in un periodo non compreso tra quelli considerati ai fini della liquidazione del danno in questione.

5.7 La seconda posta da porre a carico del sig. “-” a titolo risarcitorio è costituita dal c.d. “danno non patrimoniale all'immagine da assenteismo” che è scaturito dalle sue condotte illecite, la cui perseguibilità trova fondamento normativo espresso nel ridetto art. 55-*quinqies*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Come chiarito fin da subito da univoca giurisprudenza contabile, tale disposizione, che sanziona determinate fattispecie tipizzate di assenteismo arbitrario o fraudolento dei pubblici dipendenti, ha positivizzato una figura di danno erariale all'immagine della Pubblica Amministrazione, autonoma e derogatoria rispetto a quella generale prevista dall'articolo 17, comma 30-*ter*, del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Sez. riun. giur., sent. n. 8/2015; Sez. I centr. App., sent. n. 476/2015 e sent. n. 825/2014; Sez. II centr. App., sent. n. 662/2017; Sez. III centr. App., sent. n. 542/2016; Sez. giur. Toscana, sent. n. 4/2022, n. 7/2020 e n. 313/2019). In particolare, la specifica ipotesi in esame si distingue perché l'azionabilità del diritto al ristoro del danno all'immagine è svincolata dalla previa pronuncia definitiva di condanna del responsabile per determinati reati contro la pubblica amministrazione (Sez. riun. giur., ord. n. 6/2018; Sez. II centr. App., sent. n. 140/2020; Sez. I centr. App., sent. n. 391/2018; Sez. giur. Toscana, sent. n. 7/2022). La giurisprudenza contabile ha altresì avuto modo di indagare i riflessi che sulla disciplina concreta della fattispecie di danno in questione sono conseguiti alla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020 che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*, del d.lgs. n. 165/2001. La conclusione univocamente raggiunta è stata che la suddetta pronuncia ha lasciato inalterato, in generale, il diritto al risarcimento della lesione all'immagine da condotte assenteistiche di cui al considerato art. 55-*quinques* dello stesso d.lgs. n. 165/2001, incidendo esclusivamente sulle modalità di quantificazione del danno azionabile, da individuarsi in base agli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. (Sez. II centr. App., sent. n. 208/2020 e n. 146/2020; Sent. giur. Toscana, sent. n. 3/2022). A questo proposito va rammentato che,

secondo la Corte di Cassazione, può farsi ricorso alla determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alle peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si appalesi particolarmente difficile (Cass. n. 32476/2018); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Sent. giur. Toscana, sent. n. 7/2022). Ciò posto, vengono dunque in rilievo le pronunce dei giudici contabili che hanno nel tempo sviluppato l'elaborazione dei parametri in base ai quali procedere alla valutazione del danno all'immagine subito da una pubblica amministrazione (v. in particolare, i principi enunciati da Sez. riun. giur. n. 10/QM/2003 e richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva) e che hanno ancorato tale operazione a diversi criteri di natura, segnatamente, oggettiva (inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso), soggettiva (legati al ruolo del pubblico dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione) e sociale (connessi alla negativa impressione suscitata nella opinione pubblica locale e all'interno della stessa pubblica amministrazione).

Venendo al caso di specie, riscontrata come detto la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del ridetto art. 55-*quinquies*,

comma 2, d.lgs. n. 165/2001, si ritiene che la Procura attrice si sia conformata ai cennati parametri nel basare la quantificazione del danno inferto dal convenuto all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza sulla valutazione dei seguenti elementi di rilievo: a) il procedimento penale in corso per reati gravi quali il falso e la truffa aggravata; b) il ruolo rivestito dal dipendente nel suo ambito lavorativo, quale Ispettore Superiore della Polizia di Stato; c) la ripetitività delle condotte illecite poste in essere dall'anno 2011 all'anno 2015; d) le condotte illecite ed inappropriate poste in essere da un soggetto che era incardinato in un ambito lavorativo (la Polizia di Stato) cui si riconnette la funzione di reprimere comportamenti illeciti e non di provarli deliberatamente truffando l'Amministrazione di appartenenza per un lungo periodo; e) il *clamor fori* interno alla stessa Amministrazione di appartenenza, in specie entro la Questura di Grosseto. A quest'ultimo proposito, va osservato che l'assunzione di una rilevanza esterna all'Amministrazione delle fattispecie delittuose, ovvero la divulgazione della conoscenza degli illeciti all'esterno dell'Amministrazione, non è di norma ritenuto un elemento necessario per ravvisare la compromissione della credibilità e del prestigio della stessa, potendo la stessa semplice diffusione della notizia anche solo fra i colleghi e/o la dirigenza generare un atteggiamento di sfiducia dei dipendenti nonché dei vertici amministrativi e, più in generale, dei consociati, nell'amministrazione di riferimento (Sez. III centr. App., sent. n. 194/2016; Sez. giur. Toscana, sent. n. 342/2019 e n. 227/2019; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 20/2020). L'eventuale *clamor fori* e

l'amplificazione del fatto ad opera dei *mass-media* non integrano elementi costitutivi necessari del danno all'immagine, ma ne indicano semplicemente la dimensione, con la conseguenza che risulta possibile configurare la lesione del prestigio reputazionale dell'amministrazione all'immagine anche in assenza di articoli di stampa riportanti i fatti illeciti (Sez. III centr. App., sent. n. 568/2017; Sez. giur. Toscana, sent. n. 161/2021 e n. 439/2019; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 139/2019; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 40/2019; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 111/2018). Sul punto va anche respinta la tesi difensiva secondo cui neppure sussisterebbe un *clamor* interno all'Amministrazione, visto che il procedimento penale nei confronti del convenuto è stato attivato sulla base di una denuncia anonima chiaramente proveniente da soggetti operanti all'interno della Questura di Grosseto che avevano evidentemente sospettato dell'illiceità delle condotte assenteistiche e considerato altresì che le attività di indagine nell'ambito dello stesso procedimento hanno compreso anche la deposizione sui fatti di un buon numero di dirigenti ed agenti di polizia addetti alla Questura di Grosseto e alla Prefettura di Grosseto. Questo Collegio, pertanto, reputa condivisibile (e non eccessiva come sostenuto dalla difesa del convenuto) la determinazione in euro 10.000,00 del *quantum* da risarcire dal convenuto a titolo di danno all'immagine.

5.8 Conclusivamente, per i motivi esposti, questo Collegio ritiene sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi della responsabilità amministrativa contestati al sig. "-", il quale pertanto è tenuto a risarcire al Ministero dell'Interno, quale Amministrazione lesa, il danno erariale

complessivo di euro 71.987,12, composto dal “danno patrimoniale diretto da indebita percezione di emolumenti stipendiali” pari a euro 61.987,12 e dal “danno non patrimoniale all’immagine da assenteismo” pari a euro 10.000,00. Sulla somma così individuata, per ragioni equitative da considerarsi già comprensiva di rivalutazione monetaria, vanno computati gli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Erario come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 62378 del registro di segreteria, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, condanna il **sig. “-”** al pagamento in favore del Ministero dell’Interno, della somma di **euro 71.987,12**, da intendersi già comprensiva di rivalutazione monetaria e da incrementarsi degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 483,67= (diconsi Euro quattrocentoottantatre/67).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022.

L’estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

		Il Presidente
		Angelo Bax
		<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 03/03/2023	
	Il Funzionario	
	Giacomo Vannacci <i>Firmato digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.	
	L'estensore	
	Claudio Guerrini	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
		Il Presidente
		Angelo Bax
		<i>Firmato digitalmente</i>
	In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi del convenuto e degli altri interessati.	
	Firenze, 03/03/2023	
	Il Funzionario	
	Giacomo Vannacci	

Firmato digitalmente